


TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile



Messina, 7 febbraio 2018

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti
ed Esperti contabili di Messina

e p.c. al Presidente del Tribunale
Sede

Oggetto: circolare in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 27 gennaio 2012 n. 3) – pluralità di fasi procedimentali e contributo unificato.

Facendo seguito alla circolare del 9 gennaio 2017 sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, comunico che il Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia civile, con nota 21 dicembre 2017 prot. DAG 0240120, ha affrontato il tema del **regime fiscale delle procedure** in esame, specificando che:

- a) le istanze per la nomina ad opera del giudice del professionista svolgente le funzioni di Organismo di composizione della crisi ex art. 15 legge n. 3/2012, inquadrandosi nell'ambito della volontaria giurisdizione, sono assoggettate al contributo unificato indicato dall'art. 13, co. 1, lett. b), prima parte, d.p.r. n. 115/2002 e all'importo forfettario ex art. 30: in tal caso, le successive istanze presentate dal professionista nominato dal giudice (ivi compresa quella di accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c.) vanno inserite nel medesimo fascicolo di nomina, senza obbligo di versamento di ulteriori spese di giustizia;
- b) le istanze presentate dall'Organismo di composizione della crisi nominato "privatamente" dalla parte introducono un procedimento *ex novo* e sono, quindi, invece assoggettate al contributo unificato indicato dall'art. 13, co. 1, lett. b), prima parte, d.p.r. n. 115/2002 e all'importo forfettario ex art. 30;
- c) infine, la presentazione della proposta di accordo di ristrutturazione o del piano come pure la richiesta di omologa dell'accordo danno inizio ad un nuovo procedimento camerale, per il quale deve pagarsi il contributo unificato (ulteriore) indicato dall'art. 13, co. 1, lett. b), seconda parte, d.p.r. n. 115/2002 e l'importo forfettario ex art. 30.

Ne consegue che viene confermata anche dal punto di vista fiscale la struttura bifasica del procedimento:

- a) la prima (meramente eventuale, potendo il debitore avvalersi direttamente ed autonomamente di un Organismo di composizione della crisi accreditato presso il Ministero della Giustizia) si instaura nelle forme del procedimento di volontaria giurisdizione con il ricorso ai sensi dell'art. 15, co. 9, legge n. 3/2012 per la nomina - da parte del presidente del tribunale - del professionista che svolge i compiti dell'Organismo di composizione della crisi stesso;
- b) la fase successiva del procedimento di sovraindebitamento vero e proprio si apre - previa iscrizione a ruolo di Volontaria giurisdizione di un nuovo fascicolo, quando viene elaborata e depositata un'eventuale proposta di piano, accordo o liquidazione o la richiesta di omologa.

Lo scrivente non condivide appieno le conclusioni ministeriali in ordine alla permanenza del fascicolo processuale successivamente alla nomina del professionista OCC da parte del giudice, che di per sé avrebbe esaurito il proprio potere decisionale con la nomina stessa, posto che la presentazione di istanze e specificamente di quella per l'accesso alle banche dati è meramente eventuale, pur se frequente nella prassi: ne deriva il rischio - ampiamente verificatosi in passato - di pendenze "fittizie" di procedure senza attività processuale successiva per inerzia della parte o dello stesso professionista.

Tuttavia, al fine di evitare conflitti sulla tenutezza o meno al pagamento di ulteriore contributi e importi forfettari a fronte della netta posizione assunta dal Ministero, si comunica che, modificando il pregresso orientamento sin qui seguito (con contestuale estinzione della causa in esito all'accettazione dell'incarico), nei decreti di nomina verranno inseriti in dispositivo i seguenti incisi:

- *invita il professionista nominato a depositare entro dieci giorni dalla notifica del presente decreto la dichiarazione di accettazione o di rinuncia e a presentare entro il termine massimo di sei mesi ogni istanza propedeutica o funzionale all'espletamento del mandato.*
- *Riserva, alla scadenza del predetto termine, di provvedere nel contraddittorio all'estinzione del giudizio e alla cancellazione della causa dal ruolo.*

Il Presidente della seconda sezione civile

(Giuseppe Minutoli)

